



COMUNE DI TERNI

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 21 marzo 2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 217
del 19 agosto 2019

OGGETTO:

Istanza società cooperativa Edilizia Pitagora a responsabilità limitata (fascicolo n. 593) – Provvedimento di esclusione.

L'anno duemiladiciannove, il giorno 19 del mese di agosto alle ore 10.00, nei locali della sede municipale del comune di Terni, si è riunito l'intestato organo nelle persone dei signori

PRESENTE ASSENTE

Dott.ssa Giulia Collosi	Presidente	x	
Dott. Massimiliano Bardani	Componente		x
Dott.ssa Eleonora Albano	Componente	x	

PREMESSO CHE

- il comune di Terni, con delibera del commissario straordinario n.1 dell'1 marzo 2018, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (T.U.E.L.);
- con decreto del Presidente della Repubblica del 21 marzo 2018 è stato nominato l'organo straordinario di liquidazione (O.S.L.) per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente;
- il predetto decreto è stato ritualmente notificato ai componenti dell'O.S.L. in data 11 aprile 2018 e l'OSL si è insediato in pari data;
- ai sensi dell'art. 254, comma 2, T.U.E.L. il 17 aprile 2018 è stato dato avviso dell'avvio della procedura della rilevazione delle passività invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, la domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente.

VISTO

- l'articolo 252, comma 4, T.U.E.L., in base al quale l'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;

CONSIDERATO CHE

- il sig. Sergio Lanfiuti Baldi, in qualità di presidente della **società cooperativa Edilizia Pitagora a responsabilità limitata**, ha proposto istanza (prot.n. 140717 del 10 ottobre 2018) per l'ammissione alla massa passiva del presunto credito di euro 1.000,00 sulla scorta della sentenza del T.A.R. per l'Umbria n. 64/2012;
- l'istanza in questione non può trovare favorevole accoglimento atteso che il credito in questione risulta già pagato dall'amministrazione comunale.

Con voti unanimi palesi

DELIBERA

- di escludere l'istanza di ammissione presentata dalla società cooperativa Edilizia Pitagora a responsabilità limitata (prot.n. 140717 del 10 ottobre 2018).

La presente delibera è immediatamente esecutiva e va pubblicata sul sito istituzionale dell'ente a cura degli uffici comunali.

Avverso la presente delibera è ammesso ricorso nei termini di legge al Giudice territorialmente competente.

L'Organo Straordinario di Liquidazione

Giulia Collosi
Eleonora Albano